

REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 ⁽⁴⁾ è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/95 ⁽⁶⁾. Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽⁸⁾, e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽⁹⁾.
- (2) In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere

rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.

- (3) Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽¹¹⁾.
- (4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:
- a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso «il calendario delle concessioni CXL»);
- b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex 0404 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE ⁽¹³⁾, (in appresso «l'accordo con la Svizzera»);
- c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE del Consiglio (in appresso «l'accordo con la Norvegia»);
- d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 7.⁽⁵⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 23.⁽⁶⁾ GU L 151 del 7.1.1995, pag. 10.⁽⁷⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.⁽⁹⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.⁽¹²⁾ GU L 257 del 13.10.1969, pag. 3.⁽¹³⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.⁽¹⁴⁾ GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.